



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, data del protocollo

- Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali del Governo
LORO SEDI
- Al Sig. Commissario del Governo per
la Provincia Autonoma di
TRENTO
- Al Sig. Commissario del Governo per
la Provincia Autonoma di
BOLZANO
- Al Sig. Presidente della Regione Valle
d'Aosta
AOSTA
- Alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
- Servizio lavoro e pari
opportunità
TRIESTE
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano
- Ripartizione 19 – Uff. Lavoro
Isp. Lavoro
BOLZANO
- Alla Provincia Autonoma di Trento
- Dipartimento Servizi Sociali –
Servizio Lavoro – Uff. Mercato
del Lavoro
TRENTO



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

- Alla Regione Siciliana
- Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro
PALERMO
- e, p.c.
- Al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere
ROMA
- All' Ufficio Affari Legislativi e
Relazioni Parlamentari
SEDE
- All' Uff. VI – Sistema Informatico del
Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione
SEDE
- Al Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali
- Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle
Politiche dell'Integrazione
ROMA
- Al Ministero della Salute
- Direzione Generale delle
Professioni sanitarie e delle
risorse umane del servizio
sanitario nazionale
ROMA
dgroups@postacert.sanita.it



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
- Direzione Generale per gli
Italiani all'Estero e le Politiche
Migratorie – Uff. VI – Visti di
ingresso in Italia e nello Spazio
Schengen
ROMA

All' Ispettorato Nazionale del Lavoro
ROMA

All' INPS – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
ROMA

Oggetto: Decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21. Disposizioni in deroga agli artt. 49 e 50 del DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione).

Con riferimento all'ingresso di cittadini stranieri infermieri professionali, ai sensi dell'art. 27 – comma 1, lett. *rbis*) del d.lgs. 286/98, sono prevenute, a questa Direzione Centrale, alcune segnalazioni relative al rilascio del relativo nulla osta all'ingresso,

Come noto, l'ingresso di tali professionalità è subordinato al rispetto degli articoli 49 e 50 del DPR 394/99 che prevedono, tra i documenti necessari al rilascio del nulla osta per coloro che intendono svolgere in Italia professioni sanitarie in maniera autonoma o subordinata, anche il "riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea" (art. 50 - comma 7), riconoscimento che avviene con provvedimento del Ministero della Salute.

A tale riguardo, il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, e successive modificazioni, da ultimo il d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. "decreto milleproroghe", ha introdotto una



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

deroga – fino al 31 dicembre 2021 - agli articoli 49 e 50 del DPR 394/99, in merito al riconoscimento dei titoli qualificanti gli esercenti le professioni sanitarie.

I provvedimenti citati, – comma 8^{sexies} ha disposto che *“Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza da COVID – 19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea”*.

Tutto ciò premesso, pertanto, ai fini del rilascio, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 286/98, del nulla osta all'ingresso degli stranieri esercenti professioni sanitarie, fino al 31 dicembre 2021, non sarà richiesto il predetto provvedimento di riconoscimento del titolo di studio.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

Mara Di Lullo
Mara Di Lullo